

N. 276/10



## IL SINDACO

**VISTO** il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il comma 7 dell’art.50 del D. Lgs. 18.08.00 n.267;

**VISTO** l’art. 54 come sostituito dall’art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica*”;

**VISTA** la Legge del 26.10.1995 n.447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico»;

**VISTO** il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

**VISTE** le precedenti ordinanze n.350/98, n.51/02, n.199/05, n.108/10 e n.160/10;

**RILEVATO** che nell’incontro con gli operatori commerciali ed alcuni rappresentanti di categoria svoltosi presso il Comune di Ischia in data 21.10. c.a sono emerse tra l’altro esplicite richieste in relazione alla necessità di consentire la circolazione di veicoli con limitazioni nel tratto di strada denominato “Riva Destra” interessato dal fenomeno dell’acqua alta con conseguente impossibilità per i cittadini residenti e per gli avventori delle attività commerciali ivi ubicate di raggiungere i luoghi di rispettiva destinazione;

### **CONSIDERATO**

che nello stesso incontro è stata altresì rappresentata da parte di taluni operatori commerciali la necessità di consentire ai titolari di esercizi pubblici di tipologia “A” e “B”, che devono cessare l’attività di intrattenimento musicale e danzante entro le ore 1.00, di svolgere attività di intrattenimento musicale all’interno dei loro locali fino al termine della chiusura almeno nelle forme della filodiffusione e televisive, visto l’approssimarsi della stagione invernale e il minore affollamento dell’isola;

*Stazione di cura, soggiorno e turismo, estiva ed invernale*

Via Iasolino, 1 | 80077 Ischia (Na) | Tel. +39 0813333111 | Telefax +39 0813333201

[www.comuncischia.it](http://www.comuncischia.it) [info@comuncischia.it](mailto:info@comuncischia.it)

| Codice fiscale 00643280639 |

**VISTA** la nota prot.n.167 S.S. del 29.10.10 a firma congiunta del Presidente della Confcommercio Ascom Ischia e del Presidente della Federalberghi Ischia con la quale chiedono la possibilità di utilizzare strumenti di filodiffusione all'interno dei locali di esercizi pubblici di tipologia "A" e "B";

**CONSIDERATO** altresì che alcune delle istanze pervenute meritano accoglimento con conseguente necessità di valutare, in via sperimentale e per un periodo pari a trenta giorni a far data dalla presente ordinanza, gli effetti dei proposti interventi sulle condizioni di vivibilità nelle zone interessate;

**RITENUTO** pertanto di consentire l'accesso alla zona "Riva Destra" al verificarsi del fenomeno dell'acqua alta, anche durante la chiusura ZTL, ai veicoli dei cittadini residenti e degli operatori commerciali della suddetta zona, al fine di raggiungere le proprie abitazioni e gli esercizi commerciali, ed ai taxi al fine di consentire l'accompagnamento e il prelievo dei clienti delle attività commerciali ivi ubicate demandando al Comandante della Polizia Municipale la precisa individuazione delle modalità di accesso alle sole categorie indicate nella presente ordinanza;

**RITENUTO** altresì di regolamentare la possibilità per gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B", comunque obbligati a cessare l'attività di intrattenimento musicale e danzante entro le ore 1.00, di avvalersi, all'interno dei locali, di impianti di filodiffusione e televisivi purché muniti di apposita autorizzazione amministrativa in via sperimentale e comunque non oltre un'ora prima della chiusura del locale come stabilito dall'ordinanza sindacale n.199/05

## **ORDINA**

- 1) In via sperimentale e per un periodo pari a trenta giorni a far data dalla presente ordinanza è consentito l'accesso alla zona "Riva Destra" al verificarsi del fenomeno dell'acqua alta, ai veicoli dei cittadini residenti e degli operatori commerciali della suddetta zona, al fine di raggiungere le proprie abitazioni e gli esercizi commerciali, ed ai taxi al fine di consentire l'accompagnamento e il prelievo dei clienti delle attività commerciali ivi ubicate. E' demandata al Comandante della Polizia

Municipale la precisa individuazione delle modalità di accesso alle sole categorie indicate nella presente ordinanza.

- 2) In via sperimentale e per un periodo pari a trenta giorni a far data dalla presente ordinanza tutti gli esercizi pubblici di tipologia “A” e “B”, comunque obbligati a cessare l’attività di intrattenimento musicale e danzante entro le ore 1.00, possono svolgere all’interno dei locali, rigorosamente a porte chiuse e senza che siano percepibili le emissioni sonore dall’esterno degli stessi, attività di intrattenimento musicale, purché muniti di apposita autorizzazione amministrativa, esclusivamente mediante impianti di filodiffusione e televisivi, che funzionino senza la presenza di appositi soggetti quali: “conduttori”, “intrattenitori”, “disk jockey” e similari fino un’ora prima della chiusura del locale come stabilito dall’ordinanza sindacale n.199/05. Le emissioni sonore devono consentire la normale conversazione tra i clienti riproducendo musica di sottofondo senza arrecare disturbo alla quiete pubblica osservando quanto disposto dalla normativa contro l’inquinamento acustico. Gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate e nell’osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, di regolamento e di ordinanza applicabile.

## SANZIONI

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali” come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell’art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

## DISPOSIZIONI FINALI

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia, 05.11.10

IL SINDACO  
Ing. Giuseppe Ferrandino

